

della documentazione richiesta, hanno posto nel dar seguito, in tempi brevissimi, alle istanze dei cittadini, precedentemente rigettate.

Non sono mancati, pur se rari, casi di resistenza, fondati su insostenibili motivazioni quali, per esempio, il richiamo a fantasiose norme regolamentari che imporrebbero limiti alla quantità delle copie riproducibili o a particolari formalità di presentazione della istanza di accesso.

È stato confermato, anche per l'anno 2010, il costante impegno del Difensore Civico sulle richieste prodotte da Consiglieri comunali a garanzia del legittimo e corretto esercizio del diritto di informazione per l'espletamento del relativo mandato, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si sono manifestati, inoltre, alcuni casi in cui il Difensore Civico ha respinto le richieste di riesame, in quanto le relative istanze di accesso erano prive del requisito dell'interesse alla conoscenza dell'atto richiesto oppure perché erano preordinate ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni.

Analogamente, il Difensore Civico ha dichiarato improcedibili altre istanze di riesame, in quanto erano contestualmente

pendenti giudizi innanzi al TAR, proposti per l'annullamento dello stesso provvedimento di diniego adottato dalla Pubblica Amministrazione.

Infine, il Difensore Civico, in altri casi, rilevando la improcedibilità di alcune istanze di riesame, in quanto di competenza dei Difensori Civici Comunali o della Commissione per l'accesso agli atti, ha, contestualmente comunicato agli istanti, il soggetto competente a trattare la richiesta di riesame.

1.13.1 Giudizio pendente tra istante e Amministrazione che detiene gli atti richiesti - Legittimo il provvedimento di diniego

Un avvocato, in nome e per conto del proprio assistito, ha inoltrato al Difensore Civico Regionale la richiesta di riesame avverso il diniego tacitamente opposto da un Comune, in merito all'istanza di accesso tendente ad ottenere l'estrazione di copia del cartellino marcatempo di un agente di Polizia Municipale.

Si tratta di un giudizio proposto, innanzi al Giudice di Pace, dall'assistito dell'avvocato per l'annullamento di un verbale di contestazione, elevato dal membro della Polizia Municipale, di cui

si chiedeva l'esibizione del cartellino, necessario ai fini della predisposizione della difesa nel giudizio di appello, proposto dallo stesso Comune, soccombente in primo grado.

Lo Studio Legale assumeva come motivazione dell'istanza di riesame, il rifiuto, sia pure tacito, da parte dell'Amministrazione, in pendenza del giudizio di appello, di fornire tale documentazione e nell'istanza veniva specificato, in particolare, che il cartellino marcatempo costituiva il mezzo di prova, per sostenere e dimostrare l'infondatezza delle ragioni addotte dal Comune.

Il Difensore Civico ha dichiarato improcedibile la richiesta di riesame.

Nella motivazione della decisione, il Difensore Civico, rilevava, in via preliminare, che l'art. 213 del c.p.c., concede la facoltà al Giudice competente e nel corso del giudizio, di richiedere alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti, detenuti dalla stessa, ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

Pertanto, pur ritenendo, in materia di accesso agli atti, competente questo Difensore Civico anche in costanza di procedimenti giurisdizionali, appare evidente come, in presenza di disposizioni che ne autorizzano l'attività, che il Giudice costituisca

il primo soggetto deputato a cui rivolgere istanza, affinché ordini all'Amministrazione stessa, controparte, la produzione della detta documentazione.

Facendo riferimento alla citata disposizione procedurale, quindi, il Difensore Civico dichiarava improcedibile l'istanza.

1.13.2 Accesso agli atti - E' necessario il collegamento tra gli atti richiesti e la situazione giuridica da tutelare

E' pervenuta a questo Ufficio formale istanza di riesame, in merito al diniego tacito opposto da un Comune, alla richiesta di accesso agli atti tendente ad ottenere il rilascio della documentazione, inerente l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su una porzione di tetto del cimitero.

Dalla lettura degli atti pervenuti a questo Ufficio, emergeva che l'interesse alla acquisizione degli atti, era correlato alla verifica dell'importo da versare al Comune per l'esecuzione dei lavori di riparazione su alcuni loculi, di cui l'istante è titolare di un diritto di concessione.

Il Difensore Civico, per una corretta valutazione del merito della questione, ha ritenuto opportuno acquisire dal Comune interessato ulteriori elementi di giudizio.

Completato il quadro informativo sulla vicenda, l'analisi approfondita della richiesta di riesame evidenziava che gli atti amministrativi relativi all'affidamento dei lavori di riparazione dei loculi, non avevano alcuna attinenza con la somma da versare al Comune per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il Difensore Civico rilevava, infatti, che per soddisfare la conoscenza della spesa da versare per i citati lavori di riparazione dei loculi, sarebbe stata sufficiente una specifica richiesta al Comune finalizzata ad ottenere la quantificazione della Sua quota parte nelle spese relative all'intervento effettuato.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, l'Ufficio ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame, per carenza di nesso tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare, richiesta dall'art. 22 della legge 241/1990, quale presupposto legittimante l'accesso agli atti.

1.13.3 Gli avvocati spesso creano problemi agli assistiti con infelici formulazioni delle richieste di accesso agli atti

Anche in questo caso, un avvocato ha inoltrato, in nome e per conto del proprio assistito, formale istanza di riesame, in merito al diniego tacito opposto da un Comune alla richiesta di rilascio degli originali delle fotografie scattate dalla Polizia Urbana, in sede di rilevazione della dinamica di un sinistro occorso all'interessato.

Il diniego opposto dal Comune al rilascio degli originali delle fotografie, secondo quanto esposto nella richiesta di riesame, era lesivo del diritto di difesa dell'istante nel procedimento pendente davanti al Giudice di Pace, avverso il verbale con cui gli Agenti asserivano la violazione delle norme relative al trasporto di un cane di piccola taglia all'interno dell'autovettura.

In particolare, gli originali delle foto richieste sarebbero state necessarie per dimostrare che il cane era regolarmente separato dall'abitacolo del guidatore da una rete posta nella parte posteriore della vettura e, pertanto, sarebbero risultate infondate le affermazioni, contenute nella nota relativa alle controdeduzioni, predisposte dal Comando dei Vigili avverso il ricorso al richiamato verbale, ove si affermava, invece, che, al momento

dell'accertamento dell'incidente, *“il veicolo risultava sprovvisto di apposito divisorio”* e che *“il cane ancora vagava all'interno dell'abitacolo liberamente tra i sedili anteriori e posteriori”*.

Da tali motivazioni, non appariva chiara la ragione che rendeva necessaria l'acquisizione degli originali delle fotografie.

Da quanto esposto dall'istante, infatti, emergeva che le copie delle fotografie erano pienamente idonee a dimostrare l'esistenza della rete di separazione e della collocazione del cane nella parte posteriore della vettura e, pertanto, appariva di tutta evidenza la idoneità probatoria nel procedimento pendente avverso il verbale.

Il Difensore Civico, tra l'altro, nonostante accurata ricerca, rilevava che non esisteva alcuna norma che richiedesse l'esibizione in originale della documentazione da acquisire agli atti processuali.

Il Difensore Civico, pertanto, concludeva per la irricevibilità dell'istanza per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale al rilascio della documentazione richiesta, in quanto con l'esibizione delle copie delle fotografie, il Comune aveva assolto l'obbligo di rilasciare la documentazione necessaria alla difesa in giudizio e di aver contestualmente soddisfatto l'interesse informativo dell'interessato, indipendentemente dal fatto che la foto sia rilasciata in originale oppure in copia dell'originale.

Lo Studio Legale ha contestato la decisione del Difensore Civico, sostenendo che erano fondate le ragioni addotte per il rilascio delle fotografie richieste.

La nota di contestazione, peraltro, dopo aver sottolineato una responsabilità del Difensore Civico nel pregiudizio al diritto alla difesa del proprio assistito a causa del mancato accoglimento della istanza di riesame, ha evidenziato che la richiesta del rilascio degli originali delle fotografie si rendeva necessario in quanto le foto rilasciate dai Vigili Urbani non erano intelligibili.

Dalla citata contestazione, infatti, emergeva che la visibilità della presenza della rete di separazione e della collocazione del cane nella parte posteriore del veicolo era rilevabile esclusivamente dall'interessato, in quanto a conoscenza diretta della situazione.

Da questa affermazione, pertanto, era finalmente emerso il diverso inquadramento della vicenda in quanto, in realtà, la problematica non avrebbe dovuto concentrarsi sulla mancata esibizione della documentazione fotografica ma, molto più semplicemente, in una richiesta di sostituzione delle foto rilasciate che, probabilmente a causa di una cattiva riproduzione fotostatica, non erano chiare ed intellegibili a tutti.

Il Difensore Civico, pertanto, chiariva allo Studio legale che l'asserito pregiudizio al legittimo diritto alla difesa dell'interessato, non era in alcun modo imputabile alla pronuncia di irricevibilità della istanza di riesame del diniego tacito opposto dal Comune ma, al contrario, ad una errata qualificazione della problematica da parte dello Studio stesso, che ha erroneamente inquadrato la fattispecie prospettata nell'ambito di un procedimento di accesso agli atti, anziché nella richiesta di sostituzione delle foto già rilasciate e non perfettamente intelligibili, a causa della loro infelice riproduzione fotostatica.

APPENDICE

Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Dott.ssa Burgi VOLGGER

Via Portici, n. 22

39100 BOLZANO

Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229

posta@difesacivica.bz.it

www.consiglio-bz.org/difesacivica/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Raffaello SAMPAOLESI

Galleria Garbari, n. 9

38100 TRENTO

Tel. 0461.213201 - 213165 - Fax 0461.213206

N. verde 800 851026

difensore_civico@consiglio.provincia.tn.it

www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/difensore_civico.it.asp

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Giuliano GROSSI

Via Iacobucci, n. 4 - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194

N. verde 800238180

info@difensorecivicoabruzzo.it

www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Catello APREA

Via Vincenzo Verrastro n. 6 (Palazzo Consiglio Regionale)

85100 POTENZA

Tel. 0971.274564 - Fax 0971.469320

difensorecivico@regione.basilicata.it

www.consiglio.basilicata.it/difensore_civico/dc.asp

Difensore civico Regione CAMPANIA

Dott. Vincenzo LUCARIELLO

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI

Tel. 081.7783111 - Fax 081.7783837

lucariello@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione CALABRIA

Mai nominato

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Daniele LUGLI

Viale Aldo Moro, n. 44

40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5276383

N. verde 800 515505

DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO

Via del Giorgione, n. 18

00147 ROMA

Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015

N. verde 800866155

difensore.civico@regione.lazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr.ssa Annamaria FAGANELLI

Viale Brigate Partigiane, n. 2

16121 GENOVA

Tel. 010.565384 - Fax 010.540877

N. verde 800807067

difensore.civico@regione.liguria.it

www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Via Giuseppina Lazzaroni n. 3

20124 MILANO

Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487

info@difensorecivico.lombardia.it

www.difensorecivico.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Prof. Italo TANONI

Via Oberdan s.n.

60122 ANCONA

Tel. 071.2298483 - Fax 071.2298264

ombudsman@assemblea.march.it

www.ombudsman.marche.it

Difensore civico Regione MOLISE

Prof. Pietro De Angelis

Via Monte Grappa n. 50

86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874.604670 – Fax 0874.604681

difensore_civico@consiglio.regione.molise.it

www.regione.molise.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Antonio CAPUTO

Via Francesco Dellala n. 8

c/o Consiglio Regionale Piemonte

10121 TORINO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386

difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it

www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione PUGLIA

Mai nominato

Difensore civico Regione SARDEGNA

Vacante

Difensore civico Regione SICILIA

Manca legge istitutiva

Difensore civico Regione TOSCANA

Dr.ssa Lucia FRANCHINI

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.210230

N. Verde 800018488

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

www.consiglio.regione.toscana.it/difensore/default.asp

Difensore civico Regione UMBRIA

Vacante

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dott. Flavio CURTO

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA

Tel. 0165.238868 - Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Dr. Roberto PELLEGRINI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30171 MESTRE

Tel. 041.23834 - Fax 041.5042372

N. Verde 800294000

dc.segreteria@consiglioveneto.it

www.difensorecivico.veneto.it/

Elenco dei Difensori Civici Locali

Comune di CEPAGATTI (PE)

Avv. Tecla Di Giovanni

Via R. D'Ortenzio, n. 4 – 65012 CEPAGATTI (PE)

Tel. 085/97401 – fax 085/974100

Comune di L'AQUILA

Avv. Vincenzo Calderoni

Presso Municipio

67100 L'AQUILA

Comune di ORTONA (CH)

Dr. Tommaso Giangrande

Via Cavour n. 34 – 66026 ORTONA (CH)

Tel. 085/90571 – fax 085/9366037

Comune di PESCARA

Avv. Giovanni Stramenga

Piazza Italia, n. 1 – 65100 PESCARA

Tel. 085/4283425 – fax 085/4283315

Comune di VITTORITO (AQ)

Vacante

Via Roma, n. 4 – 67030 VITTORITO (AQ)

Tel. 0864/727366 – 0864/727131 - fax 0864/727100

Unione Comuni dell'Area Urbana CHIETI-PESCARA

Dr.ssa Manuela PIERDOMENICO

c/o Comune di Francavilla al Mare – Piazza S. Domenico, 1

Sedi: Comune di Francavilla al Mare, Montesilvano e Spoltore

Fax 085-4920213

Comunità Montana SIRENTINA ZONA “C” – SECINARO (AQ)

Avv. Maria Teresa MICCIOLA

c/o Comunità Montana Sirentina

Strada Provinciale 11 Sirentina, n. 14

Tel. 0864/79175 – Fax 0864/797207

Difensore Civico Comunità Montana Vestina Zona “I”

Avv. Alessandro SANTORI

c/o Comunità Montana Vestina Zona “I”

Vico Catena, 3 - 65013 PENNE PE

Tel. 085/8270577 - Fax 085-8270966